

112  
112

SENT.  
r.l.  
gron,

TRIBUNALE DI UDINE

- Dispositivo di sentenza -

Nella causa iscritta al n.6/2012

promossa da

C - T ..., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. ... e

G ... del Foro di

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del  
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa M.

I ... M ... funzionario amministrativo giusta autorizzazione  
dell'Avvocatura dello Stato di Trieste e delega del Direttore Generale  
Regionale

- resistente -

contro

Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali del Friuli Venezia  
Giulia contumace

- resistente -

contro

Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Udine  
contumace

- resistente -

e con

B ... C ... T ... C ...

S ... G ... P ... R ...

Stampa illeggibile  
Circolo

^

S . A . V . Z  
I P , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio  
Gabrieli del Foro di Foggia

- terzi chiamati-

con

L , rappresentata e difesa dall'avv. L del  
Foro di

- terza chiamata-

con

contumaci

- terzi chiamati-

il Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa Marina Vitulli,  
sentiti i procuratori delle parti, alla pubblica udienza del 29.11.2012  
ha pronunciato la seguente sentenza:

**In Nome del Popolo Italiano**

il Giudice del Lavoro di Udine, definitivamente pronunciando tra le  
parti, così giudica:

- 1) Respinge le domande proposte dalla ricorrente;
- 2) Compensa interamente le spese di lite tra la ricorrente e il Ministero  
resistente;
- 3) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei  
terzi chiamati B



, liquidate in euro 600,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 600,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CNAP;

- 4) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata L. ..., liquidate in euro 600,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 600,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CNAP;

Motivazione riservata ex art.429 cpc nel termine di giorni sessanta.

Così deciso in Udine, 29.11.2012

Il giudice del lavoro  
dott.ssa Marina Vitulli

